



## L'Assessore

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTA** la l.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;
- VISTA** la l.r. n. 2 del 10 aprile 1978;
- VISTA** la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;
- VISTO** in particolare, l'art. 3, co. 6, del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la l.r. n. 30 del 3 novembre 1993 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la l.r. n. 22 del 28 marzo 1995 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.C.M. del 19 luglio 1995;
- VISTA** la l.r. n. 19 del 20 giugno 1997 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la l.r. n. 19 del 16 dicembre 2008;
- VISTA** la l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii.;
- VISTO** in particolare, l'art. 20, co. 6 e 7, della l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii., che dispone:  
*"6. Quando ricorrano gravi motivi o la reiterata omissione di atti obbligatori per legge o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché nel caso di mancato rispetto degli atti di programmazione sanitaria o di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, previo parere consultivo della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana "Servizi sociali e sanitari" e della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, dispone la decadenza del direttore generale.*  
*7. Nei casi previsti dal comma 6, nelle more della definizione del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza, il direttore generale può essere sospeso dall'esercizio delle funzioni per un periodo massimo di 60 giorni con decreto motivato dell'Assessore regionale per la sanità";*
- VISTO** il D.P.R.S. n. 6 del 18 gennaio 2013;
- VISTO** il D. Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO** in particolare, l'art. 2 co. 5 del D. Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 68, co. 4 l.r. n. 21 del 12 agosto 2014 e ss.mm.ii., che prevede che i Decreti Assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito *internet* della Regione Siciliana;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

- connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato dapprima al 15 ottobre 2020, successivamente al 31 gennaio 2021 e da ultimo, con D.L. n. 2/2021, al 30 aprile 2021;
- VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da “COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- VISTA** la OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020, recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- VISTE** le OO.C.D.P.C. n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020, recanti: *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 626 del 27 febbraio 2020, con il quale il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 630/2020;
- VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
- VISTO** il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
- VISTO** il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
- VISTO** l'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, come convertito, e il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*;
- VISTA** la disposizione n. 5 del 14 ottobre 2020, con la quale è stata istituita la Struttura Sanitaria di Supporto al Presidente della Regione Siciliana-Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e DCDPC n. 626/2020 ed é stato individuato il Coordinatore-Preposto della suddetta Struttura;
- VISTO** il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante *“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*;
- VISTO** il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158”*;
- VISTO** il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*;
- VISTO** il Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, recante *“ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2”*;

- VISTO** il Decreto-legge del 14 gennaio 2021, n. 2, rubricato "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002)*", pubblicato sulla G.U. del 14 gennaio 2021, n. 10, per effetto del quale è stata disposta la proroga al 30 aprile 2021 del vigente stato di emergenza, nonché la facoltà (prevista all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 19/2020) di adottare con D.P.C.M. le misure di contenimento dei contagi da Covid-19 potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 50 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte;
- VISTE** le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.A. n. 261 del 25 marzo 2020, con il quale sono state istituite le "*Unità di Crisi Sanitarie Metropolitane*" di Palermo, di Catania e di Messina per la gestione dell'emergenza Covid-19, al fine di realizzare un raccordo tra le Aziende Sanitarie e Ospedaliere di ciascuna delle suddette Aree Metropolitane, tenuto conto che, *more temporis*, la Regione Siciliana aveva varato un primo piano di ampliamento e realizzazione di posti letto dedicati all'emergenza sanitaria, sia di degenza ordinaria che di terapia intensiva per i pazienti positivi al contagio da Covid-19;
- VISTE** l'ordinanza cautelare del T.A.R. Sicilia n. 602 dell'8 maggio 2020, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 503 del 22 giugno 2020, con la quale è stata dichiarata legittima l'iniziativa dell'Assessorato della Salute di adottare, nel contesto emergenziale in atto, idonee misure di affiancamento delle strutture ospedaliere limitate sia nel tempo che nell'oggetto;
- VISTA** la deliberazione n. 553 del 27 novembre 2020, con la quale la Giunta regionale, alla luce peraltro del significativo accrescimento del carico di lavoro delle strutture commissariali nel corso della c.d. "seconda ondata" della diffusione del contagio, precedente a sua volta dall'intensificazione delle necessarie attività territoriali, ha approvato la proposta di omogeneizzare le attività e i compiti assegnati agli organi straordinari nominati in affiancamento alle Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie Provinciali "Metropolitane", con l'attribuzione ai nominati Commissari *ad acta* di "*ampi poteri di programmazione, ottimizzazione, individuazione, allocazione e utilizzo di tutte le necessarie risorse aziendali - umane, strutturali e strumentali - occorrenti a fronteggiare con efficacia la pandemia in atto, per tutta la durata dell'emergenza*", prevedendo l'istituzione di un "Ufficio straordinario per la gestione dell'emergenza territoriale da Covid-19" nelle tre Aziende Sanitarie Provinciali Metropolitane;
- VISTA** la nota prot. n. 147547 del 16 dicembre 2020, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, "*preso atto dei recenti accadimenti, anche mediatici, relativi all'emergenza Covid-19 nella provincia di Messina, per i quali viene chiamata in causa l'Azienda Sanitaria Provinciale e nello specifico la Direzione Generale*", ha chiesto all'Assessore regionale per la Salute la nomina di una Commissione Assessoriale di verifica;
- VISTA** la nota prot. n. 54811 del 17 dicembre 2020, con la quale l'Assessore regionale per la Salute ha disposto - anche ai fini di quanto previsto dall'art. 20, co. 6 e 7, della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii. - la nomina di una Commissione d'inchiesta, con il compito di effettuare l'accesso ispettivo a decorrere dal 17 dicembre 2020 e di consegnare la

- relazione finale per l'accertamento di tutte le criticità emerse entro giorni 7 dal relativo insediamento;
- VISTO** il D.A. n. 1277 del 17 dicembre 2020, recante "*Nomina di un Commissario ad acta per la gestione dell'emergenza da Covid-19 presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina*";
- VISTA** la relazione della Commissione d'inchiesta, trasmessa all'Assessore per la Salute con nota prot. n. 47454 del 24 dicembre 2020, dal cui esame, tra le altre cose, "*emerge l'inadeguatezza dell'organizzazione (dell'Azienda, n.d.A.) nel suo complesso, ad incidere con successo sui risultati dei processi organizzativi interni e nell'individuare risposte efficaci, tempestive e funzionali alle nuove esigenze legate all'epidemia Covid-19. Si evidenzia la criticità nelle relazioni tra le varie articolazioni aziendali, la scarsa capacità di coordinamento delle diverse figure, uffici, settori, deputate alla gestione dell'emergenza COVID e la difficoltà, su aspetti prioritari, di gestire efficacemente i rapporti con la ditta informatica per ottenere risultati migliori per l'Azienda*";
- VISTA** la nota prot. n. 56338 del 28 dicembre 2020, con la quale l'Assessorato regionale della Salute ha notificato la suddetta relazione al Direttore Generale dell'A.S.P. di Messina, con assegnazione di un termine per il deposito di controdeduzioni e osservazioni;
- VISTE** le controdeduzioni del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, depositate in data 4 gennaio 2021;
- PRESO ATTO** delle ulteriori argomentazioni addotte dal Dott. Paolo La Paglia in sede di audizione del 20 gennaio 2021, sostenute dagli scritti difensivi dallo stesso depositati in detta occasione;
- VISTA** la relazione di cui alla nota prot. n. 8079 del 10 febbraio 2021, a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica e del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, estesa a conclusione delle attività dell'organo ispettivo all'uopo nominato e contenente le risultanze scaturenti dall'esame complessivo della relazione ispettiva e delle controdeduzioni prodotte dall'interessato, trasmesse all'Assessore regionale per la Salute per le valutazioni di competenza in ordine al possibile avvio, ai sensi dell'art. 20 co. 6 della legge regionale n. 5/2009 e ss.mm.ii., di un procedimento di decadenza dalla carica del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
- RITENUTO** che le risultanze dell'attività istruttoria fino a questo momento condotta mettono in evidenza elementi oggettivi che in quanto tali - ferma restando l'attivazione delle ulteriori garanzie partecipative a favore dell'interessato - sembrano precludere l'esercizio di uno spazio di discrezionalità amministrativa in ordine alla formulazione della proposta di avvio del procedimento di decadenza da parte dell'organo assessoriale di indirizzo;
- RITENUTO**, in particolare, che i contenuti di cui alla suddetta relazione istruttoria evidenziano una serie di addebiti che, anche alla luce dei parametri di valutazione delle *performance* e degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del S.S.R., sono sintetizzabili nella violazione del principio di buon andamento della P.A. e riconducibili alle fattispecie legali di cui all'art. 20, co. 6, l.r. n. 5/2009 dei "*gravi motivi, reiterata omissione di atti obbligatori per legge, violazione di legge e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione*" e, tenuto conto peraltro del contesto emergenziale in atto, del "*mancato rispetto degli atti di programmazione sanitaria*" siccome consacrati nelle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Presidente della Regione per fronteggiare l'emergenza pandemica;

**PRECISATO** che il suddetto argomento è desumibile tra le altre cose dal dispositivo di cui alla già citata deliberazione della Giunta di Governo n. 553 del 27 novembre 2020, che ha autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica a predisporre apposito atto aggiuntivo ai contratti di lavoro dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Provinciali, nel quale è stata inserita quale obiettivo essenziale l'adeguata gestione dell'emergenza pandemica in uno con un'apposita clausola di decadenza per l'ipotesi di mancato raggiungimento degli stessi, nonché di violazione delle disposizioni nel tempo indicate dalle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana in materia di contenimento del contagio e di assistenza territoriale (come, a titolo di esempio, quella inerente l'esatta applicazione dei criteri di monitoraggio e il rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020);

**RICHIAMATA** in ogni caso, l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10775 del 5 giugno 2020, secondo cui *"La ampiezza della clausola elastica dei "gravi motivi" va rapportata all'intensità del vincolo fiduciario del rapporto di lavoro"* e *"Il rapporto intercorrente tra la Regione ed il direttore generale della azienda sanitaria ha spiccato carattere fiduciario"*;

**VISTA** conseguentemente, la nota prot. n. 9027 del 16 febbraio 2021, con la quale l'Assessore regionale per la Salute - preso atto delle risultanze emerse dall'attività ispettiva demandata alla Commissione all'uopo nominata con nota prot. n. 47454 del 24 dicembre 2020 e, conseguentemente, della relazione a firma dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti funzionalmente preposti all'Assessorato regionale della Salute - ha proposto al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 20, co. 6 della l.r. n. 5/2009, l'avvio del procedimento di decadenza del Dott. Paolo La Paglia dalla carica di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

**VISTA** la nota prot. n. 4340 del 18.02.2021, con la quale il Presidente della Regione ha notificato al Dott. Paolo La Paglia la contestazione di cui al combinato disposto dell'art. 2 co. 5 D. Lgs. n. 171/2016 e dell'art. 20 co. 6 della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii., con assegnazione di un termine per l'instaurazione del prescritto contraddittorio, finalizzata alla decadenza dello stesso dalla carica di Direttore Generale dell'A.S.P. di Messina e alla conseguente risoluzione del contratto individuale di lavoro;

**VISTO** ulteriormente, l'art. 20 co. 7 della l.r. n. 5/2009, che contempla l'istituto della sospensione dall'esercizio delle funzioni di direttore generale nelle more della definizione del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza per un periodo massimo di 60 giorni;

**DATO ATTO** che in ordine a detta ultima fattispecie è necessario condurre una autonoma valutazione;

**ACCERTATO**, a tal proposito, che anche successivamente alla nomina e all'insediamento del Commissario *ad acta* per la gestione dell'emergenza da Covid-19 nel territorio della provincia di Messina (che, in ogni caso, svolge compiti di supporto e affiancamento al Direttore Generale dell'Azienda) sono pervenute all'indirizzo di questo Assessorato alcune segnalazioni inerenti la sussistenza di criticità in ordine all'attività ordinaria che l'Azienda - e, mediante gli opportuni poteri di impulso e di controllo ai propri uffici, il Direttore Generale - è tenuta ad assicurare per l'ottimale gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per il raggiungimento degli obiettivi alla stessa sottesi;

**RITENUTO**, altresì, che con D.A. n. 59 del 29 gennaio 2021 la durata dell'incarico conferito ai Commissari *ad acta* per l'emergenza Covid-19 delle Aree Metropolitane di Palermo, Catania e Messina è stata prorogata fino al 28 febbraio 2021 di guisa che anche successivamente al decorso di detto termine, in disparte le ulteriori determinazioni che verranno assunte, è necessario assicurare l'ottimale gestione dell'emergenza pandemica in atto presso le tre A.S.P. Metropolitane, anche al fine di garantire il progressivo e graduale rientro nell'ordinario a favore dell'Azienda Sanitaria Provincia di Messina in relazione alla gestione dell'emergenza;

**RITENUTO**, in definitiva, che l'iniziativa di proporre la sospensione dalla carica del Direttore Generale dell'A.S.P. di Messina appare tra le altre cose motivata: dall'attualità degli addebiti costituenti l'oggetto dell'avvio del procedimento di decadenza in relazione ad alcune criticità gestionali e organizzative di diretta competenza della *governance* aziendale; dalla necessità che l'Azienda sia ordinariamente posta nelle condizioni di affrontare in maniera adeguata l'emergenza da Covid-19, tuttora in evoluzione; dall'attenuazione del vincolo fiduciario procedente dall'intervenuto avvio del procedimento di decadenza dalla carica;

**RITENUTO**, per le suddette ragioni, che conformemente alla previsione di cui all'art. 20, co. 7 della l.r. n. 5/2009, si intende adottare un provvedimento motivato di sospensione del Dott. Paolo La Paglia dall'esercizio delle funzioni e dall'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

**VISTO** il D.P. n. 190/Serv. 1°/S.G. del 4 aprile 2019, con il quale il Presidente della Regione, in esecuzione della Deliberazione della Giunta di Governo n. 101 del 13 marzo 2019, il Dott. Paolo La Paglia è stato nominato Direttore Generale dell'A.S.P. - Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

**VISTO** in particolare, l'art. 2 del citato D.P. n. 190/Serv. 1°/S.G. del 4 aprile 2019, che incarica l'Assessore per la Salute della Regione Siciliana di monitorare l'attività svolta dal nominato Direttore Generale nell'espletamento dell'incarico, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 19, co. 3, della l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii. e all'art. 2, co. 4, del D. Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO**, conseguentemente, che l'Assessore regionale per la Salute è incaricato di monitorare l'attività svolta dai Direttori Generali nell'espletamento dei rispettivi incarichi;

**CONSIDERATO**, infine, che la sospensione determina una causa di temporaneo impedimento del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e che in tal caso, ai sensi dell'art. 20, co. 2, della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii. e dell'art. 3, co. 6, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario delegato o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età, fatta salva la nomina di un Commissario *ad acta* per tutta la durata della disposta sospensione;

## DECRETA

### Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, il Dott. Paolo La Paglia è sospeso dall'esercizio delle funzioni e dall'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, per la durata di giorni sessanta a decorrere dal 19 febbraio 2021.

## Art. 2

1. In conseguenza di quanto stabilito all'art. 1 del presente Decreto, le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, co. 2, della l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii. e dell'art. 3, co. 6, del D. Lgs. n. 502 del 30 novembre 1992 e ss.mm.ii., sono temporaneamente svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario delegato o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età.
2. È fatta espressamente salva la facoltà di nominare, con separato provvedimento, un Commissario *ad acta* per tutta la durata della disposta sospensione e in ogni caso, per l'ipotesi di conclusione - conforme al disposto avvio - del procedimento di decadenza, di nominare un Commissario Straordinario ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20, co. 3 l.r. n. 5/2009 e ss.m.ii. ed all'art. 2, co. 2, ultimo periodo del D. Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii.

## Art. 3

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato regionale per la Salute, sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e contemporaneamente, ai sensi dell'art. 68, co. 4, l.r. n. 21 del 12 agosto 2014, per esteso nel sito *internet* della Regione Siciliana.

Palermo, 19.02.2021

Il Dirigente Generale del D.P.S.  
(Ing. Mario La Rocca)



Il Dirigente Generale del D.A.S.O.E.  
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)



L'ASSESSORE  
(Avv. Ruggero Rizza)

